

1: Con la presente si chiede di chiarire i requisiti richiesti per il "professionista Responsabile della diagnosi energetica e certificazioni APE". al Paragrafo 6.1 del Disciplinare viene richiesto:

1) Per il professionista Responsabile della diagnosi energetica e certificazioni APE: professionista in possesso di laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura iscritto nel relativo Albo professionale degli Architetti nella sezione A, iscritto al relativo albo professionale da almeno 10 anni ed in regola con i crediti formativi...."

2) Per il professionista Responsabile della diagnosi energetica e certificazioni APE e della progettazione degli impianti meccanici e idrico-sanitario: professionista in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, Industriale, Architettura o equipollenti, iscritto nei rispettivi Albi Professionali da almeno 10 anni, in possesso dei requisiti previsti dal DM 22 gennaio 2008 n. 37 e s.m.i. e in possesso della certificazione EGE settore civile (Esperto in gestione dell'energia)...."

3) Per il professionista Responsabile della diagnosi energetica e certificazioni APE e della progettazione degli impianti meccanici elettrici e idrico-sanitario: professionista in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria, ad indirizzo tecnico attinente alle prestazioni/discipline richieste, iscritto nei rispettivi Albi Professionali da almeno 10 anni, in possesso dei requisiti previsti dal DM 22 gennaio 2008 n. 37 e s.m.i. e in possesso della certificazione EGE settore civile (Esperto in gestione dell'energia)....."

si chiede di chiarire quali di questi requisiti si debba tener conto si chiede inoltre, relativamente ai professionisti del gruppo BIM, se per "Professionisti responsabili, per ciascun modello disciplinare" si intende un professionista per ogni disciplina facente parte dell'appalto (Edile, Strutture e Impianti)

rimanendo in attesa di un Vs. riscontro di porgono cordiali saluti;

RISPOSTA: Giusta quanto indicato al Punto 2.2 del Disciplinare di gara questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti. La valutazione in ordine ai requisiti posseduti dai singoli concorrenti è rimessa alla Commissione di gara; Ad ogni buon fine si rappresenta che si deve tener conto dei requisiti richiesti per ogni figura professionale (strutturale, impiantistico, ecc), così come allo stesso modo per i professionisti del Gruppo BIM.

1 bis: Con riferimento al nostro quesito inviato in data 09/06 e Vs. cortese risposta del 10/06, si precisa che il chiarimento non è riferito a specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti, si chiede di chiarire quanto descritto nel Paragrafo 6.1 relativamente ai requisiti richiesti per i professionisti rientranti nel Gruppo di Lavoro, e precisamente:

Responsabile della diagnosi energetica e certificazioni APE e della progettazione degli impianti meccanici e idrico-sanitario: non è chiaro perché questo ruolo sia ripetuto tre volte con requisiti richiesti diversi

gruppo BIM, se per "Professionisti responsabili, per ciascun modello disciplinare: non è chiaro se si intende un Professionista BIM per ogni categoria di progettazione;

RISPOSTA:

A) Il requisito richiesto per la figura del “Responsabile della diagnosi energetica e certificazioni APE e della progettazione degli impianti meccanici, elettrici e idrico-sanitario” è il possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, Industriale, Architettura o equipollenti, iscritto nei rispettivi Albi Professionali da almeno 10 anni, in possesso dei requisiti previsti dal DM 22 gennaio 2008 n. 37 e s.m.i. e in possesso della certificazione EGE settore civile (Esperto in gestione dell’energia), come meglio indicato nel punto 6 del paragrafo 24 del Capitolato del Servizio. Tale requisito è da intendersi come requisito tecnico univoco per l’effettuazione di tale attività nell’ambito del servizio;

B) Come indicato nel capitolato del servizio al paragrafo 24, il servizio prevede quanto segue:

- un professionista responsabile del processo BIM, responsabile della definizione, implementazione e controllo della strategia BIM dell’intero servizio, in possesso di certificazione BIM Manager per il coordinamento e la gestione dell’attività in ambiente BIM, rilasciata in conformità alla norma UNI 11337-7;

- professionisti responsabili, per ciascun modello disciplinare (vds. par. 5.1 del Capitolato Informativo), responsabile del coordinamento del modello disciplinare, ciascuno in possesso della relativa certificazione da BIM Coordinator per il coordinamento dei modelli disciplinari (vds. par. 5.1 del Capitolato Informativo) rilasciata in conformità alla norma UNI 11337-7;

- professionisti responsabili delle attività di aggiornamento del rilievo in BIM, che dovranno essere in possesso, alternativamente, del Diploma di Geometra o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria ed iscritto nel relativo albo professionale, oppure del diploma di perito industriale, iscritto nel relativo Albo di appartenenza, nell’ambito delle specifiche competenze, ed in regola con i crediti formativi.

Tali figure, dovranno essere in possesso di certificazione BIM Specialist per i singoli modelli disciplinati (vds. par. 5.1 del Capitolato Informativo), rilasciata in conformità alla norma UNI 11337-7.

E possibile che tutte le professionalità coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche e abilitazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto responsabile, fermo restando che, in tal caso, prima della stipula del contratto, dovrà essere indicato il soggetto referente nei confronti della stazione appaltante. Almeno uno dei soggetti sopra indicati deve essere un architetto.

Tale articolazione del gruppo di lavoro è richiesta al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del processo informativo digitale, assicurando, da un lato, il coordinamento unitario dell’intero flusso BIM e, dall’altro, il presidio tecnico-specialistico dei singoli modelli disciplinari, anche in termini di coerenza, completezza, coordinamento interdisciplinare e controllo degli elaborati informativi prodotti.

Pertanto, per “professionisti responsabili per ciascun modello disciplinare” si intendono le figure incaricate del coordinamento dei modelli disciplinari relativi alle diverse componenti dell’appalto, quali, a titolo esemplificativo, modello edile/architettonico, modello strutturale e modello impiantistico.

Resta inteso che, qualora un professionista sia in possesso dei titoli, delle competenze professionali e delle certificazioni richieste in relazione a più discipline, la medesima figura potrà essere indicata quale responsabile del coordinamento di più modelli disciplinari, fermo restando l'obbligo dell'operatore economico di garantire l'idoneità complessiva del gruppo di lavoro rispetto alle prestazioni richieste dal Capitolato.

Analogo principio si applica ai professionisti destinati alle attività di aggiornamento del rilievo in BIM, per i quali è richiesta la certificazione BIM Specialist per i singoli modelli disciplinari. Anche in tal caso, una medesima figura potrà essere indicata per più discipline, purché in possesso dei requisiti professionali, tecnici e certificativi necessari per le attività da svolgere.

Non è invece ammessa la sovrapposizione tra livelli funzionali differenti del gruppo BIM. Pertanto, il professionista indicato quale BIM Manager non potrà coincidere con i professionisti individuati quali BIM Coordinator; analogamente, i professionisti indicati quali BIM Coordinator non potranno coincidere con i professionisti individuati quali BIM Specialist. Parimenti, i professionisti incaricati delle attività operative di aggiornamento del rilievo in BIM, in qualità di BIM Specialist, non potranno essere indicati anche quali responsabili del coordinamento dei modelli disciplinari.

Il medesimo principio si applica ai professionisti destinati alle attività di aggiornamento del rilievo in BIM: una stessa figura potrà essere indicata quale BIM Specialist per più modelli disciplinari, ove in possesso dei requisiti professionali, tecnici e certificativi necessari, ma non potrà contestualmente ricoprire il ruolo di BIM Coordinator o BIM Manager.

In sintesi, è ammessa la cumulabilità delle responsabilità orizzontali, cioè riferite a più discipline nell'ambito dello stesso profilo professionale, purché adeguatamente giustificata dai requisiti posseduti; non è invece ammessa la cumulabilità verticale tra profili BIM di diverso livello, quali BIM Manager, BIM Coordinator e BIM Specialist

2: Buongiorno, il disciplinare riporta come data di scadenza del bando il 10.06.26 ore 8.30. Trattasi di refuso? La piattaforma indica invece il 21.07.26
Cordiali saluti.

RISPOSTA: Si conferma la scadenza indicata nella piattaforma ovvero il 21/07/2026.

3: Con la presente si chiede di mettere a disposizione il Modello DGUE (Request.xml) che non risulta tra i documenti di gara (è presente solo il formato in pdf) o di chiarire se vada compilato il formato in word allegato ai documenti di gara

RISPOSTA: Come precisato al punto 18.3 del Disciplinare di Gara, Il concorrente dovrà produrre la "Response.xml" del DGUE, nelle seguenti modalità:

- 1) accedere al link iDGUE disponibile su www.acquistinretepa.it;
- 2) selezionare la compilazione come operatore economico;
- 3) eseguire l'upload del file "Request xml" di cui al punto 2) del par. 2.1;
- 4) inserisce i dati richiesti;

5) genera il file “Response xml”.

4: Con riferimento al paragrafo 10. Garanzia Provvisoria del disciplinare di gara, si chiede di confermare che l'importo delle indagini sul quale calcolare il 2% sia pari ad Euro 131.190,89 (ovvero la somma degli importi indicati alla Tabella 1 del Paragrafo 3 del Disciplinare € 105.157,15 (Oneri per il Servizio di Indagini + Valutazione Vulnerabilità Sismica + diagnosi energetica)+ € 26.033,74 (Oneri per indagini strutturali, geognostiche, geotecniche, geofisiche ed energetiche).

Nel caso l'importo da considerare non fosse Euro 131.190,89, di specificare quale sia effettivamente l'importo a base di gara delle indagini da cui partire per il calcolo del 2%.

Rimanendo in attesa di un vostro riscontro si porgono cordiali saluti

RISPOSTA: L'importo da considerare per il calcolo della garanzia provvisoria è pari all'importo delle attività ricadenti nella categoria OS 20/B pari ad € 30.372,70;

5: Buongiorno si richiedono i seguenti chiarimenti:

“Con riferimento al paragrafo 3 del Disciplinare di Gara, che individua tra le categorie dei lavori la categoria OS20/B per un importo di € 30.372,70 (classifica I, prevalente), con quota massima di subappalto pari al 49% ai sensi dell'art. 119, commi 1 e 2, D.Lgs. 36/2023, e con riferimento a quanto disciplinato ai paragrafi 7 (avvalimento) e 8 (subappalto) del medesimo atto, si richiede alla Stazione Appaltante di chiarire quali siano le modalità ammesse per il concorrente sprovvisto di attestazione SOA nella categoria OS20/B, e segnatamente:

- a) Avvalimento (par. 7): se sia ammesso il ricorso all'istituto di cui all'art. 104 D.Lgs. 36/2023, mediante un operatore economico ausiliario in possesso della qualificazione SOA per la categoria OS20/B, classifica I, con contestuale precisazione circa l'applicabilità del divieto di cumulo tra ausiliari per la medesima categoria previsto al paragrafo 7 del Disciplinare;
- b) Subappalto necessario (par. 8): se le prestazioni relative alla categoria OS20/B possano essere integralmente affidate in subappalto — nei limiti del 49% dell'importo di categoria di cui all'art. 119, comma 1, D.Lgs. 36/2023 — a un operatore economico in possesso della qualificazione richiesta, con obbligo di espressa dichiarazione nel DGUE ai sensi di quanto previsto al paragrafo 8 del Disciplinare, e se in tale ipotesi la qualificazione OS20/B non costituisca requisito di partecipazione a carico del concorrente principale;
- c) Raggruppamento temporaneo (par. 6.4): se il concorrente sia tenuto, in alternativa alle modalità di cui ai punti 1 e 2, a costituire o costituirsi in RTI con un operatore economico in possesso della qualificazione OS20/B, classifica I, che assuma la relativa quota di prestazioni nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 D.Lgs. 36/2023 e del paragrafo 6.4 del Disciplinare.

Si chiede infine di confermare se le tre modalità sopra descritte siano da intendersi tra loro alternative e liberamente utilizzabili dal concorrente, ovvero se la Stazione Appaltante intenda privilegiare o escludere taluna di esse in ragione della natura, dell'importo e della qualificazione obbligatoria della categoria, precisando altresì se l'importo di € 30.372,70 della categoria OS20/B debba essere considerato ai fini del calcolo della classifica SOA richiesta all'ausiliario o al subappaltatore.”

RISPOSTA: Giusta quanto indicato al Punto 2.2 del Disciplinare di gara questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti. La valutazione in ordine ai requisiti posseduti dai singoli concorrenti è rimessa alla Commissione di gara.

6: Gentilissimi,

con riferimento alla previsione secondo cui «I raggruppamenti temporanei devono, inoltre, prevedere la presenza di un progettista, giovane professionista, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione ai sensi dell'art. 39 comma 1 dell'allegato II.12 del Codice», e al successivo chiarimento secondo cui «la presenza del giovane professionista nei Raggruppamenti Temporanei non ne presuppone l'associazione o la corresponsabilità contrattuale, né il possesso di una quota di requisiti tecnico organizzativi, essendo sufficiente la sua presenza come dipendente o collaboratore contrattualizzato (con incarico specifico) di uno dei concorrenti raggruppati», si chiede cortesemente di confermare quanto segue.

Nel caso in cui il giovane professionista sia un libero professionista abilitato da meno di cinque anni, non dipendente di alcuno dei componenti del RTP, si chiede di chiarire:

1. se sia sufficiente una lettera d'incarico per il progetto specifico o se sia necessario un contratto di prestazione professionale (specificando eventualmente la tipologia contrattuale), stipulato con uno dei componenti del Raggruppamento e se la lettera d'incarico o l'eventuale contratto debbano essere stipulati prima della partecipazione alla gara o solo in caso di eventuale aggiudicazione della procedura di gara;
2. se, al contrario, la figura del giovane professionista possa essere inserita come mandante, e se in questo caso, sia necessariamente richiesto il possesso da parte dello stesso, di requisiti tecnico-organizzativi.

In attesa di gentile riscontro, si porgono distinti saluti.

RISPOSTA: Giusta quanto indicato al Punto 2.2 del Disciplinare di gara questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti. La valutazione in ordine ai requisiti posseduti dai singoli concorrenti è rimessa alla Commissione di gara.